



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MIGNANO M.L. - MARZANO"

Istruzione del primo ciclo nei comuni di
Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano
Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE)
Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614
ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it;
www.icmignamlnomarzano.edu.it

Ai docenti e ATA
Alla DSGA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2022/23 e al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati

Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l'esercizio di libere professioni. In particolare, l'art.53 del D.Lgs.165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. 3/57, con una serie di deroghe a tale principio applicabili al personale scolastico, che possono essere così individuate:

- **Deroghe di tipo oggettivo** (attività espressamente elencate dal c. 6, art. 53 del D.Lgs. 165/01);
- **Deroghe per gli incarichi retribuiti** (se occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi anche potenziali con l'amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d'ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento – Circ. F.P. Parere 1/2012).
- **Deroghe di tipo soggettivo** (part-time non superiore al 50% rispetto al tempo pieno);

I commi dal 7 al 13 dell'art.53 del D.Lgs.165/01 prevedono che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

1. **DEROGHE di tipo oggettivo.** Ai sensi del c. 6, art. 53, sono **ESCLUSI** dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti dalle seguenti attività (sempre e comunque in regime di mancanza di conflitto di interessi):

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni;
- la partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e/o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;

- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca

scientifiche (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

B)- DEROGHE per gli incarichi retribuiti (anche occasionali) non compresi nei doveri d'ufficio conferiti da altre Amministrazioni Pubbliche o da soggetti privati. Le condizioni per cui possono essere autorizzati tali incarichi sono le seguenti (Art. 508, c. 15 del D.Lgs. 297/94):

Ø L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e deve essere autorizzata dal DS.

Ø NON sono autorizzabili incarichi in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR.

Ø Sono autorizzabili attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego e non assumano caratteristiche di "prevalenza" rispetto all'impegno derivante dal rapporto pubblico;

Ø Sono autorizzabili attività che non prevedono conflitto (anche potenziale) con gli interessi dell'amministrazione (Legge 190/12) e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Ø Sono autorizzabili attività che non prevedono il coinvolgimento, per eventuali patrocini in controversie, con la Pubblica Amministrazione;

Ø Sono autorizzabili attività che prevedono la **compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'assolvimento di tutte le attività inerenti l'attività cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne in nessun modo il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l'attività dovrà necessariamente essere svolta al di fuori dell'orario di servizio**

Regime di INCOMPATIBILITA' – Restano in ogni caso sempre incompatibili con il rapporto di pubblico impiego le seguenti attività (T.U. n° 3/57):

- attività imprenditoriale (commerciale, industriale, professionale, artigianale), salvo i casi in cui il dipendente ha un contratto di P.T. non superiore al 50%;
- L'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro;
- Attività che presentano elementi di conflitto di interessi (attività che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente);
- Il divieto di cumulo di impiego con altra Amministrazione Pubblica

Si noti che l'inosservanza del divieto posto dall'art. 53, c. 7 del Dlgs. 165/01 (*) impone al lavoratore che ha disatteso l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego, il versamento a favore dell'amministrazione di appartenenza, del compenso dovuto per le prestazioni non autorizzate.

() I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (—). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*

ATTIVITA' PROFESSIONALI (Legge n° 4/2013 per le professioni non regolamentate)

Con riguardo all'attività professionale – fermo restando quanto precisato al punto B) –, l'art. 508, c. 15 del D.Lgs. 297/94 prevede che *"al personale docente (anche a tempo pieno) è consentito – previa autorizzazione del dirigente – l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerente alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Inoltre (TAR Toscana – 26/06/95) l'esercizio delle libere professioni di cui sopra – nel pieno rispetto dei vincoli e limiti indicati – non si riferisce necessariamente alle sole professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi"* (Legge n°4/2013 per le professioni non regolamentate)

C) – DEROGHE di tipo soggettivo (part-time non superiore al 50% – Legge 662/96, art. 1, c. 56)

I dipendenti **in regime di part time (P.T.) che non superano il 50% della prestazione lavorativa** possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con un'altra amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. **Inoltre i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una P.A.** (comma 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).

Si precisa che le richieste e le autorizzazioni hanno valenza per l'anno scolastico di riferimento. Pertanto, il personale assunto a tempo indeterminato, che intende essere autorizzato per più anni scolastici, dovrà rinnovare la richiesta all'apertura del nuovo anno scolastico (01 settembre di ciascun anno) mentre il personale assunto a tempo determinato, dovrà presentare l'istanza all'instaurarsi del rapporto di lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Sassi Monica

Firma omessa ai sensi dell'art.3 ,D. lgs 39/1993